

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI REP. 10656

N. DI PROT. 1436/24-III

CONVENZIONE IN ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7.6.1983 N. 17 ("INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERPORTO DOGANALE DI TRENTO") RELATIVA AL MANDATO DI GESTIONE SENZA CORRISPETTIVO, ALLA CONCESSIONE IN COMODATO E ALLA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno tredici del mese di luglio, a Trento, in Piazza Dante, n. 15, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, avanti a me dott.

**ORAZIO STEDILE** Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti della

Provincia Autonoma di Trento - non assistito dai testimoni per espressa rinuncia delle parti

contraenti - sono comparsi i seguenti Signori, della cui identità io sono personalmente certo:

- avv. FLAVIO MENGONI, nato a Trento l'11.1.1929 e domiciliato per la carica in Trento, presso il Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Presidente della Giunta

18.7.1984  
Registrato a Trento addi  
al N° 3621 Mod. 62 S  
Il Primo Dirigente

50.000  
599.000  
158.100  
1.000  
3.000  
Totale L. 1.000.000

Provinciale di Trento;-----

la Provincia Autonoma di Trento sarà nel prosie-  
guo del presente atto denominata semplicemente  
"Provincia"; e-----

- arch. ADRIANO GOIO, nato a Trento l'8.5.1936 e  
domiciliato per la carica in Trento, presso la  
sede del COMUNE DI TRENTO, codice fiscale n.  
00355870221, il quale interviene ed agisce al  
presente atto in rappresentanza del predetto  
Comune nella sua qualità di Sindaco;-----


il Comune di Trento sarà nel prosieguo del  
presente atto denominato semplicemente "Comune";



- geom. GIOVANNI STIRPE, nato a Roma il 23.7.-  
1924 e domiciliato per la carica in Trento,  
presso la Società "INTERPORTO DOGANALE DI TRENTO  
S.p.A.", con sede in Trento, Via Calepina, n.  
13, codice fiscale n. 00487520223, il quale  
interviene ed agisce al presente atto nella sua  
qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-  
strazione della predetta Società;-----

la Società "Interporto Doganale di Trento S.p.-  
A." sarà nel prosieguo del presente atto denomi-  
nata semplicemente "Società Interporto";-----

i quali - in conformità:

- alla deliberazione della Giunta Provinciale di






Trento n. 15690 dd. 30.12.1983, registrata alla Corte dei Conti il 5.4.1984, Reg. 18, Fgl. 131, modificata successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1985 dd. 29.2.1984, registrata alla Corte dei Conti il 5.4.1984, Reg. 18, Fgl. 130, e deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 4011 dd. 30.4.1984, registrata alla Corte dei Conti il 25.5.1984, Reg. 24, Fgl. 64; -----

- alla deliberazione del Consiglio Comunale di Trento n. 127 dd. 5.6.1984, resa esecutiva ai sensi della L.R. 16.11.1983, n. 16);-----

- al verbale dd. 15.12.1983 del Consiglio di Amministrazione della Società Interporto;-----

deliberazioni e verbale che hanno approvato la stipulazione della presente convenzione;-----

Premesso:



che in base all'art. 1 della L.P. 7.6.1983 n. 17 la Provincia promuove la realizzazione e la gestione di un complesso di strutture per lo smistamento delle merci, per le operazioni conseguenti e per l'interscambio fra strada e ferrovia - denominato "Interporto" nell'ambito della "zona industriale speciale" prevista dal piano regolatore generale del Comune di Trento;

- che a tal fine l'art. 2 della stessa L.P. n. 17/1983 autorizza la Giunta Provinciale di Trento a provvedere all'apprestamento delle aree, di proprietà della Provincia e del Comune di Trento, compreso nel piano particolareggiato relativo alla suddetta "zona industriale speciale" fra le quali le opere di canalizzazione e di difesa idraulica e la realizzazione degli edifici e delle strutture per i servizi doganali connessi all'interporto; -----

- che l'art. 5 della citata L.P. n. 17/1983 prevede, per i fini sopradescritti, che la Provincia stipulerà apposita convenzione con il Comune e la Società Interporto; -----

stipulano la seguente

#### CONVENZIONE

#### TITOLO I°

#### ART. 1

Il COMUNE DI TRENTO, a mezzo del proprio soprannominato Sindaco, consente alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, che accetta a mezzo del suo soprannominato Presidente, di provvedere all'apprestamento delle aree di proprietà del Comune comprese nel piano particolareggiato relativo alla "zona industriale speciale" prevista dal



piano regolatore generale del Comune di Trento -  
per destinare tali aree, unitamente a quelle  
appartenenti alla Provincia, alla realizzazione  
del complesso di strutture per lo smistamento  
delle merci, per le operazioni conseguenti e per  
l'interscambio fra strada e ferrovia denominato  
"interporto".

A tal fine il Comune immette la Provincia nel  
possesto delle aree da apprestare appartenenti  
al Comune medesimo previo ottenimento della  
disponibilità delle stesse e comunque previa  
individuazione delle aree medesime a ciò desti-  
nate, nonchè si impegna a mantenere la destina-  
zione delle suddette aree a servizio del com-  
plesso di strutture denominato "interporto".

Per il raggiungimento dei fini previsti dalla  
L.P. n. 17/1983 la Provincia ed il Comune si  
impegnano a concedere in comodato rispettivamen-  
te a costituire diritto di superficie in favore  
della Società sugli edifici e sulle aree che al  
presente o in futuro siano disponibili.

#### ART. 2

La Provincia provvederà in modo prioritario alle  
opere di apprestamento previste dal terzo comma  
dell'art. 2 della L.P. n. 17/1983.



La Provincia provvederà altresì agli ulteriori interventi consentiti dai commi quarto e seguenti nel rispetto delle finalità e delle modalità ivi previste. -----


#### ART. 3

Il Comune e la Provincia si impegnano a cedere all'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO le aree di loro appartenenza destinate alla realizzazione del nuovo scalo ferroviario collegato all'interporto. -----

Il Comune si impegna, qualora ottenga un corrispettivo dalla cessione all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato delle aree previste al primo comma del presente articolo, a rimborsare alla Provincia, nei limiti del beneficio ottenuto, gli oneri sostenuti dalla Provincia stessa per l'apprestamento delle predette aree.

#### ART. 4

La Società Interporto si obbliga a fornire periodicamente, e comunque almeno con cadenza annuale, alla Provincia, nonché al Comune di Trento, una articolata e motivata relazione e a formulare motivate proposte in merito alla funzionalità delle attività realizzate nell'ambito dell'interporto e all'esistenza delle condizioni



socio-economiche per ulteriori interventi utili  
ai fini dello sviluppo dell'iniziativa.

#### ART. 5

In esecuzione dell'art. 5 lett. f) della citata  
L.P. n. 17/1983, la Provincia ed il Comune  
affidano alla Società Interporto, senza versa-  
mento di alcun corrispettivo, la gestione del-  
l'interporto con i connessi compiti di organiz-  
zazione, di svolgimento dei servizi comuni e di  
manutenzione ordinaria straordinaria degli immo-  
bili destinati all'interporto medesimo, ivi com-  
presi quelli destinati al servizio doganale.

La Società Interporto si impegna ad espletare  
l'attività di gestione sopradescritta senza ar-  
recare pregiudizio alle proprietà della Provin-  
cia e del Comune, a rimborsare eventuali danni  
che dovessero verificarsi nei confronti dei  
suddetti Enti o di terzi, e si obbliga comunque  
a sollevare la Provincia ed il Comune da ogni  
reclamo o molestia proveniente da terzi che  
fossero o si ritenessero danneggiati dall'atti-  
vità di gestione sopra illustrata.

#### ART. 6

In esecuzione dell'art. 5 lett. i) della citata  
L.P. n. 17/1983, la Provincia concede in comoda-



to alla Società Interporto, per l'espletamento dell'attività di gestione demandata a quest'ultima, gli edifici con le relative pertinenze destinati all'interporto, nonché la viabilità interna e le altre infrastrutture di servizio dell'Interporto medesimo. -----

ART. 7

La Società Interporto si impegna ad utilizzare gli edifici e le pertinenze ricevute in comodato senza arrecare pregiudizio alla proprietà della Provincia. -----

A tale scopo la Società Interporto si impegna ad assicurare, con massimali adeguati, gli edifici ricevuti in comodato contro il rischio di incendi e per la responsabilità civile relativa sia agli immobili che all'attività svolta, contro i danni che potessero derivare a terzi, sollevando la Provincia concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. -----

La Società Interporto si impegna a consentire alla Provincia concedente di effettuare - a mezzo di funzionari appositamente incaricati - in qualsiasi momento ispezioni tendenti a verificare la buona conservazione degli immobili oggetto del comodato e l'utilizzazione dei mede-







simi per le finalità stabilite dalla citata L.P.  
n. 17/1983.

ART. 8

La Provincia attribuisce espressamente alla Società Interporto la facoltà di porre a disposizione di terzi, verso corrispettivo, gli immobili e le relative pertinenze oggetto del comodato, subordinatamente alla destinazione degli stessi al perseguimento delle finalità previste dalla citata L.P. n. 17/1983.

A tale scopo la Società Interporto si impegna a stipulare apposite convenzioni con i soggetti a favore dei quali metterà a disposizione i beni sopra indicati e comunque rimanendo la Società responsabile verso gli Enti comodanti di tutti gli obblighi assunti con gli Enti stessi, e subordinando comunque la sottoscrizione di tali convenzioni alla preventiva comunicazione alla Provincia ed anche al Comune nel caso di beni di proprietà comunale, da parte della Società Interporto, almeno trenta giorni prima.

La Provincia si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il comodato, qualora i beni oggetto del medesimo non vengano utilizzati dalla Società Interporto o dai suoi aventi causa



per le finalità sopra richiamate.-----

ART. 9

Il Comune si impegna a cedere in comodato, alla Società Interporto gli edifici che verranno costruiti sulle aree di proprietà del Comune e apprestate dalla Provincia nell'ambito della "zona industriale speciale" - alle stesse condizioni stabilite dalla Provincia per la cessione in comodato descritta nei precedenti artt. 6 (sei), 7 (sette) e 8 (otto), intendendosi la comunicazione di cui al precedente art. 8 (otto), secondo comma, a tutela della posizione del Comune quale proprietario degli immobili.-----

ART. 10

Qualora i beni concessi in comodato dalla Provincia e dal Comune servano o siano necessari alla gestione dei servizi doganali, di cui alla lettera d) dell'art. 5 della L.P. n. 17/1983, essi saranno dalla Società Interporto messi gratuitamente a disposizione della competente Amministrazione per i servizi medesimi, in base ad apposito accordo da cui risulti l'uso specifico cui detti beni sono destinati.-----

ART. 11

La Provincia ed il Comune si impegnano a costi-

tuire a favore della Società Interporto il diritto di superficie sulle aree di rispettiva proprietà ricomprese nell'ambito della "zona industriale speciale" prevista dal piano regolatore del Comune di Trento. -----

La costituzione del predetto diritto di superficie avverrà gradualmente in conformità a quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 5 della L.P. n. 17/1983. -----

#### ART. 12

La Società Interporto si impegna ad utilizzare il diritto di superficie costituito a suo favore per il perseguimento dei fini previsti dall'art. 5 lett. f) della L.P. 7.6.1983 n. 17. -----

La Società Interporto si impegna a chiedere, unitamente alla Provincia, l'annotazione del vincolo di destinazione previsto dall'art. 5, lettera e), della L.P. n. 17/1983, nel Libro Fondiario. -----

Quale sanzione per i casi di inadempimento degli obblighi stabiliti a carico della Società Interporto, i contraenti convengono che il presente contratto sia risolto di diritto a norma dell'art. 1456 C.C. -----

Qualora siano state fatte a spese della Società

13 LUG 1984


 IL DIRIGENTE GENERALE  
 - dott. Orazio Stedile -
 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
 IL PRESIDENTE
   
 f.to - avv. Flavio Marzoni -

 COMUNE DI TRENTO  
 IL SINDACO
   
 f.to - arch. Adriano Golo -

 Società "INTERPORTO DOGANALE DI TRENTO S.p.A."  
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 f.to - geom. Giovanni Stirpe -

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 f.to - dott. Orazio Stedile -

Interporto opere o costruzioni, la Provincia rimborserà il valore delle stesse al momento del recesso, nell'ambito in cui queste siano utilizzabili per i fini di cui al citato art. 5, lett. f), della L.P. n. 17/1983.


## ART. 13

La Provincia ed il Comune cedenti attribuiscono espressamente alla Società Interporto la facoltà di cedere ad altri soggetti il diritto di superficie di cui alla presente convenzione, subordinatamente all'assunzione da parte dei terzi cessionari dell'obbligo di utilizzare il predetto diritto di superficie ai fini soprascificati.

La Società Interporto si impegna ad inserire negli atti di cessione a terzi del diritto di superficie enunciato nel precedente comma la stessa clausola di risoluzione prevista a favore dei cedenti nel terzo comma del precedente art. 12 (dodici).

Gli ulteriori eventuali trasferimenti del diritto di superficie di cui al presente articolo dovranno essere subordinati, mediante clausola da annotare nel Libro Fondiario, al preventivo consenso della Società Interporto, nonché al-






l'assunzione da parte del concessionario delle clausole di cui alla lettera h) dell'art. 5 della L.P. n. 17/1983, riservando alla Società stessa il diritto di prelazione in caso di mancato consenso, fermo restando comunque quanto previsto al precedente art. 8 (otto) per la preventiva comunicazione alla Provincia, ovvero al Comune per i beni di rispettiva proprietà.

Il vincolo di destinazione previsto alla lettera e) dell'art. 5 della L.P. n. 17/1983 di cui al secondo comma del precedente art. 12 (dodici) dovrà essere confermato espressamente nelle convenzioni, accordi e contratti con gli altri soggetti cui i beni vengono trasferiti o affidati, salva la possibilità di diverse disposizioni della Provincia, da adottare di intesa con il Comune di Trento per i beni di proprietà di quest'ultimo, nel caso di sopravvenuta impossibilità della destinazione originaria o di gravi motivi di interesse pubblico.

#### ART. 14



La Società Interporto si impegna in ogni caso a garantire la destinazione dei beni dei quali gode il diritto di superficie alla realizzazione del complesso di strutture per lo smistamento

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
IL PRESIDENTE

! to - avv. Flavio Mangoni -

COMUNE DI TRENTO  
IL SINDACO

! to arch. Adriano Gobio -

Società "INTERPORTO DOGANALE DI TRENTO S.p.A."  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

! to - geom. Giovanni Stirpe -

IL DIRIGENTE GENERALE


! to - dott. Orazio Stedile -



13 LUG. 1984

IL DIRIGENTE GENERALE

~~dott. Orazio Stedile~~



delle merci denominato "interporto" nell'ambito della "zona industriale speciale" prevista dal Piano Regolatore Generale del Comune di Trento, fino a quando non verrà a meno la corrispondente destinazione urbanistica, salvo il caso di sopravvenuta impossibilità della destinazione originaria o di gravi motivi di interesse pubblico.

#### ART. 15


Qualora la Società Interporto risulti inadempiente nella attività di gestione dell'interporto - ivi compresa la messa a disposizione di terzi di beni detenuti in comodato o la cessione a terzi del diritto di superficie costituito a suo favore - rispetto alle finalità stabilite dalla citata L.P. n. 17/1983, la Provincia procederà, d'intesa con il Comune, alla revoca totale o parziale, della presente convenzione per la parte riguardante il presente titolo e promuoverà le necessarie modifiche alla suddetta L.P. n. 17/1983 per l'affidamento ad altra Impresa o Ente della gestione dell'interporto.

#### TITOLO II

#### ART. 16

In relazione a quanto disposto dal precedente titolo, la Provincia concede in comodato gratui-





to alla Società Interporto le seguenti realtà immobiliari, contraddistinte dalle pp.ed. 655 (seicentocinquantacinque), 656 (seicentocinquantasei) e 657 (seicentocinquantasette), in P.T. 2068, C.C. Gardolo. -----

La durata del presente comodato viene stabilita in anni 9 (nove), a decorrere dall'1.7.1983 (primo luglio millenovecentottantatre) e con scadenza il 30.6.1992 (trenta giugno millenovecentonovantadue), con possibilità di ulteriore rinnovo tacito di novennio in novennio fino al termine massimo del 30.6.2010 (trenta giugno duemiladieci), salvo disdetta di ciascuna delle parti inoltrata con lettera raccomandata almeno un anno prima di ciascuna scadenza. -----

La Provincia e la Società Interporto prendono atto che il comodato oggetto del presente atto comporta l'automatica risoluzione del precedente contratto di locazione n. di rep. 0420 dd. 2.3.1983, registrato a Trento il 9.3.1982, al n. 1318, Mod. 70, S. III, esatte L. 260,300.= stipulato fra le suddette parti e riguardante beni compresi fra quelli che vengono ceduti in comodato. -----



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the word 'PROVINCIA' and some illegible initials.

PER CONTI ... 13 LUG. 1984



IL DIRIGENTE GENERALE  
- dott. Orazio Stedile -

Società "INTERPORTO DOGANALE DI TRENTO S.p.A."  
IL Presidente del Consiglio di Amministrazione  
- geom. Giovanni Stirpe -

f.to  
IL DIRIGENTE  
- dott. Orazio Stedile -

COMUNE DI TRENTO  
IL SINDACO

f.to  
- arch. Adriano Golo -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
IL PRESIDENTE

f.to  
- avv. Flavio Mengoni -

In attuazione del precedente art. 11 (undici) la Provincia Autonoma di Trento, quale proprietaria delle sottoindicate realtà fondiari facenti parte del complesso di strutture per lo smistamento delle merci denominato "interporto" e così individuate: parte delle pp. ff. 2346 (duemilatrecentoquarantasei), 2352 (duemilatrecentocinquanta due e 2361 (duemilatrecentosessantuno), in P.T. 2068, C.C. Gardolo, come meglio descritte nella planimetria che viene allegata quale parte integrante al presente atto sotto la lettera alfabetica A), dichiara a mezzo del proprio soprannominato legale rappresentante, di costituire a favore della Società "Interporto Doganale di Trento S.p.A.", con sede in Trento, che a mezzo del suo soprannominato Presidente accetta, il diritto di superficie sulle realtà immobiliari sopra descritte, con attribuzione della facoltà di costruire e mantenere costruzioni su dette realtà, per la durata di 99 (novantanove) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto per un canone annuo simbolico ricognitivo della proprietà determinato in L. 100,000,= (centomila).

Le eventuali imposte sui fabbricati eretti sulle





realità immobiliari delle quali la Società Interporto gode il diritto di superficie saranno a carico della Società cessionaria.-----

Le parti contraenti consentono l'intavolazione della costituzione del diritto di superficie al nome della Società Interporto ad istanza di chiunque con notifica del decreto tavolare a mano delle parti. -----

La Provincia Autonoma di Trento presenta la dichiarazione di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 643. -----

ART. 18

La Provincia ed il Comune rinviando ad una integrazione della presente convenzione la definizione delle modalità per le permuta previste in via eventuale dall'art. 4 della Legge n. 17/1983 allorquando se ne verificasse la necessità. -----

ART. 19

Le spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione si assumono a carico della Società Interporto - mentre l'I.N.V.I.M. viene assunta a carico della Provincia Autonoma di Trento. -----

**DICHIARAZIONE AGLI EFFETTI FISCALI:**





IL DIRIGENTE GENERALE  
- dott. Orazio Stedile -

Società "INTERPORTO DOGANALE DI TRENTO S.p.A."  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to - geom. Giovanni Stalpe -

IL DIRIGENTE  
- dott. Orazio Stedile -

COMUNE DI TRENTO  
IL SINDACO

f.to - arch. Adriano Coio -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
IL PRESIDENTE

f.to - avv. Flavio Marzoni -

Le parti dichiarano che con il presente atto viene costituito il diritto di superficie a favore della Società INTERPORTO DOGANALE DI TRENTO S.p.A. esclusivamente sulle realtà fondiarie indicate nell'art. 17 (diciassette) dell'atto e appartenenti alla Provincia Autonoma di Trento - in quanto il COMUNE DI TRENTO provvederà in futuro con atti separati alla costituzione di analogo diritto di superficie sulle aree di sua proprietà che si renderanno disponibili a tale scopo. -----

Le parti dichiarano altresì che la costituzione del diritto di superficie sopra descritto viene operata dalla Provincia Autonoma di Trento a favore della Società Interporto Doganale di Trento per la durata di 99 (novantanove) anni e verso corresponsione di un canone annuo di L. 100.000.= (centomila), complessivamente pari a L. 9.900.000.= (novemilioninovecentomila). -----

Le parti dichiarano inoltre che la quota dei valori finale e iniziale del predetto diritto di superficie riferita al valore della piena proprietà si può considerare inferiore al 5% (cinque per cento), in quanto il godimento del predetto diritto da parte della Società benefi-





ciaria risulta rigidamente vincolato sia dalla  
 inclusione del terreno di cui trattasi nella  
 "zona industriale speciale" prevista dal piano  
 regolatore generale del Comune di Trento per la  
 realizzazione delle strutture di smistamento  
 merci e interscambio fra' strada e ferrovia  
 denominate "Interporto", e sia dalla Legge Pro-  
 vinciale 7.6.1983, n. 17 (interventi per la  
 realizzazione dell'interporto doganale di Tren-  
 to) che vincola rigidamente l'attività della  
 Società beneficiaria (alla quale partecipano la  
 Provincia ed il Comune di Trento) alla realizza-  
 zione e alla gestione dell'interporto, con con-  
 seguente indisponibilità del predetto diritto di  
 superficie per fini diversi.

Le parti richiedono pertanto la registrazione  
 del presente atto rispettivamente nella misura  
 dell'8% (otto per cento) sull'importo di L.  
 9.900.000.= (novemilioninovecentomila) relativo  
 alla costituzione del diritto di superficie, e  
 in misura fissa relativamente al mandato di  
 gestione senza corrispettivo e al comodato con-  
 venuti anch'essi nel presente atto.



Richiesto lo Dirigente ho redatto il  
 presente atto, del quale ho dato lettura alle




parti che, da me interpellate, lo dichiarano  
conforme alla volontà espressami ed in conformi-  
tà lo sottoscrivono in mia presenza. -----

Scritto da persona di mia fiducia con mezzo  
meccanico previsto dalla legge su cinque fogli  
bollati di cui occupa diciannove facciate per  
intero e fin qui della presente. -----

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL PRESIDENTE

*f.to* - avv. Flavio Mengoni -

COMUNE DI TRENTO

IL SINDACO

*f.to* - arch. Adriano Goio -

Società "INTERPORTO DOGANALE DI TRENTO S.p.A."

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*f.to* - geom. Giovanni Stirpe -

IL DIRIGENTE GENERALE

*f.to* - dott. Orazio Stedile -

*2027 8900000*

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	
DIRITTI DI SEGRETERIA	
TITOLO	LIRE
Avviso d'Asta .....	
Verbale .....	
Contratto .....	1.000
Valore Stipulaz. ....	22.000
Scritturaz. Originale ....	20.000
Diritti di Copia .....	60000

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Trento, 13 LUG 1964



IL DIRIGENTE GENERALE  
*[Signature]*

REG/CR/EP/12